

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
24 <small>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</small>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria fino a cinquemila quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecunaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (1)</p> <p>---</p> <p>(1) La rubrica della sezione cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002. Si riporta di seguito il testo pre vigente:</p> <p>"Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale"</p>	c.p.	316 bis	<p><b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favore iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	100	500	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
		c.p.	316 ter	<p><b>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute conseguentemente all'indebitamento, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari a inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	200	500	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
		c.p.	640 c. 2	<p><b>(Truffa</b> Chiunque, con astio o negligenza, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p>	100	500	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
		c.p.	640 bis	<p><b>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</b> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	100	500	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
		c.p.	640 ter	<p><b>(Frode informatica)</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o perturbando senza diritto, con qualsiasi modus, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al suo perimento, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danni a parità con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravata.</p>	100	500	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
24bis <small>(Difesa informatici e trattamento dati Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)</small>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinque, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinque del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria da cento a cinquemila quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinque del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinque del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecunaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> <p>(1)</p> <p>---</p> <p>(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 7, L. 18.03.2008, n. 48, (G.U. 04.04.2008, n. 80, S.O. n. 79), con decorrenza dal 05.04.2008.</p>	c.p.	615 ter	<p><b>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esservi, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un altro ente pubblico o da un privato che svolge attività pubblica anche se non per conto di pubblico ufficiale, 2) se il coopevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato, 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio).</p>	100	500	
		c.p.	615 quater	<p><b>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	100	300	
		c.p.	615 quinque	<p><b>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illetticamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si produce, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	100	300	
		c.p.	617 quater	<p><b>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o interrompe tra sé e tra il sistema, ovvero le impedisce o le interviene, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque molla di evidente spudorazione di informazioni di pubblico tenore in tutto o in parte. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	100	500	
		c.p.	617 quinque	<p><b>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero con lo stesso intento di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si produce, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	100	500	
		c.p.	640 quinque	<p><b>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>	100	400	
		c.p.	635 bis	<p><b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici al suo punto, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	100	500	
		c.p.	635 ter	<p><b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dati o programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	100	500	
		c.p.	635 quater	<p><b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad esticolarene gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	100	500	
		c.p.	635 quinques	<p><b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad esticolarene gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	100	500	
		c.p.	491 bis	<p><b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	100	400	
24ter (Delitti di criminalità organizzata)	<p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sexto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal preddetto articolo 416-bis ovvero al fine di agguardare l'attività delle associazioni previste dello stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecunaria da cento a ottocento quote.</p>	c.p.	416, escluso comma 6	<p><b>(Associazione per delinquere)</b> Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del D.lgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p> <p>(Traffico di organi prelevati da persona vivente) - Chiunque, illegalmente, commercializza, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 300.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consiglia l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.</p> <p>Se il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è aumentata.</p> <p>I capi sottosigillano alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	300	800	

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
	3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. (1) ---- (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, c. 29, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.	c.p.	416bis	<b>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti con la reclusione da quattro a quindici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvengono della forza di intimidazione, violenza, minaccia da qualunque persona o ente. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattr'anni nei casi previsti dal secondo comma. Nei casi di condanna si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le penne stabiliti nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servivono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono la base. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	400	1000	
	c.p.	630		<b>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</b> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da ventiquattr'anni a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riaccquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applica la pena prevista dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è quella della reclusione da sei a quindici anni. Chiunque, con corruzione di giudice, si adopera, al fine del reato previsto, per impedire che l'affidamento sia portato a compimento, oviamente con riferimento all'adempimento di imprese decisive per l'indagine o le cause o percorso, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre penne sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	400	1000	
	DPR 309/90	74		<b>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psichotropiche)</b> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanza l'associazione è punito per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e se i partecipanti vi sono persone dette affluite di sostanze stupefacenti o psichotropiche. 4. Se gli associati sono tre o più persone indicate dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se si ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma del comma 5 dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le penne previste dai commi 1 a 6 sono diminuite da metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	400	1000	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	c.p.p.	407, co. 2, lett. a), numero 5)		<b>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</b> 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti contestati a pubblici uffici, istituzioni, organismi, enti, organizzazioni, associazioni, partiti politici, partiti di opposizione, partiti di governo, partiti di minoranza, partiti di opposizione di governo, partiti di opposizione di minoranza; b) delitti di esercizio, fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 esclusa, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)	300	800	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 601-bis, 602		<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi aggiungono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne e le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis del testo unico delle disposizioni penali, per la disciplina dell'immigrazione, nonché nella condizione dell'associazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni, nonché la pena prevista dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quincies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undices, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	400	1000	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	c.p.	416ter		<b>(Scambio di promesse)</b> Distanziate ecclisse la promessa di procurare voli mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voli con le modalità di cui al primo comma.	400	1000	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
25	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecunaria fino a diecento quote. (4) 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria da duecento a seicento quote. (3) 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote. (3) 4. Le sanzioni pecunarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). (4) 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili e per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che rendono insostenibile il reato mediante l'adduzione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. (5) (1) (2) (3) Le parole "319-quater" del presente articolo sono state inserite dall'art. 1, comma 77, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012. Si riporta di seguito il testo pre vigente: "Concussione e corruzione". (4) Le parole "319-quater" del presente articolo sono state inserite dall'art. 1, comma 77, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.	c.p.	319bis	<b>(Circostanze aggravanti)</b> Il pubblico ufficiale che, per commettere o rispondere a per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, e ne eccela la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	300	800	Le sanzioni pecunarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppuesto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppuesto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale . Le sanzioni pecunarie riguardano casistiche in cui dal fatto commesso l'ente ne ha ricevuto un profitto di rilevante entità.
	c.p.	321		<b>(Pena per il corruttore)</b> Le penne stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	200	600	Le sanzioni pecunarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
	c.p.	321		<b>(Pena per il corruttore)</b> Le penne stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	200	600	Le sanzioni pecunarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppuesto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppuesto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	322 c. 2-4		<b>(Istigazione alla corruzione)</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiacca, qualora l'offerta o la promessa sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di tre terzi. Se l'offerta o la promessa è rivolta per un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a riceverne una favorevole decisione, o a rinvigorirlo nel suo ufficio, ovvero per un altro motivo diverso dalla corruzione, si applica la pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	200	600	Le sanzioni pecunarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppuesto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppuesto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	321		<b>(Pena per il corruttore)</b> Le penne stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 319, 319bis, 319ter c-2)	300	800	Le sanzioni pecunarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppuesto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppuesto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
	(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. b), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.	c.p.	319ter c. 1	<b>[Corruzione in atti giudiziari]</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissio comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppusto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppusto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	319 ter c.2		<b>[Corruzione in atti giudiziari]</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppusto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppusto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	322-bis		<b>[Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e rettificazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri]</b> Le disposizioni degli articoli 318, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) ai personale comandante dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici uffici e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone che esercitano o attività corrispondenti a quelle dei pubblici uffici e degli incaricati di un pubblico servizio nel territorio del paese in cui il reato è stato commesso; 2) a persone che esercitano o attività corrispondenti a quelle dei pubblici uffici e degli incaricati di un pubblico servizio, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'avvantaggio economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici uffici, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	
	c.p.	319		<b>[Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio]</b> Il pubblico ufficiale che, per mettere a rischio o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppusto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppusto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	317		<b>[Concussione]</b> Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppusto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppusto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	319quater		<b>[Induzione indebita a dare o promettere utilità]</b> « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a dieci anni ove il reato presuppusto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presuppusto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
	c.p.	320		<b>[Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio]</b> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le penne sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	800	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
	c.p.	322 c.1-3		<b>[Istigazione]</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggioghe, questa offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3 La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	100	200	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
	c.p.	346		<b>[Trafico di influenza illecita]</b> 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al complimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale. 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 4. Le penne sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziaria. 5. Se i fatti sono di particolare tenuta, la pena è diminuita».	100	200	
	c.p.	318		<b>[Corruzione per l'esercizio delle funzioni]</b> « Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	100	200	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	c.p.	454		<b>[Alterazione di monete]</b> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scommendone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuni dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	100	500	
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;							
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;							
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecunarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;							
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecunarie fino a duecento quote;							
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecunarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;							
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote;							
4-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote. (3)							
2. Nei casi di concorso nei reati dei cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. (1) (2) (4)							
---							
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 25.09.2001, n. 350.							
(2) La rubrica della sezione cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002. Si riporta di seguito il testo precedente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale"							
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo precedente: "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:							
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;							
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;							
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecunarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà";							
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecunarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;							
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecunarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;							
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote.".							
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo precedente: "2. Nei casi di condanna per							

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
25bis-2 (Falsità in monete e simili)	uno dei delitti di cui agli articoli 403, 404, 405, 406, 407 o dei successivi periti, se appartenuti all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno." (6) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Si riporta di seguito il testo precedente: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".	c.p.	474	(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contrapposti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;	100	500	
	c.p.	453	(Falsificazione di monete, spese e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, avendo corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contrapposte o alterate; 4) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunica riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contrapposte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità*, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non avendo ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	300	800		
	c.p.	461	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggettoogrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	100	500		
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2005, n.99, art.15)	c.p.	513	(Turba libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbarre l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	100	500	
	a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunaria fino a cinquemila quote;	c.p.	513bis	(Ilegittima concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	100	800	
	b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecunaria fino a ottocento quote.	c.p.	514	(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contrapposti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	100	800	
	2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (1)	c.p.	515	(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, offre in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o patoluta, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	100	500	
	(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009.	c.p.	516	(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	100	500	
		c.p.	517	(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad induire in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	100	500	
		c.p.	517ter	(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	100	500	
		c.p.	517quater	(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	100	500	
25ter (Reati societari)	In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (6)	c.c.	2621	(Falsi comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti al loro interesse, che la comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, o nel modo conseguentemente idoneo ad induire altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	200	400	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote; (7)	c.c.	2622	(Falsi comunicazioni sociali delle società controllate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i soci o gli enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in favore degli interessi della società o degli effetti della controllata, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi rappresenta o agisce a suo vantaggio o a favore di un altro socio o di un'altra società controllata o da quelli che provengono direttamente o indirettamente da chi rappresenta o agisce a suo vantaggio o a favore di un altro socio o di un'altra società controllata. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	400	600	
	a-bis ) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a ducento quote; (8)	c.c.	2621-bis	(Falsi comunicazioni sociali in società non controllate - Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della controllata. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regolamento 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	100	200	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	b) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote; (9)	c.c.	2635	(Corruzione tra privati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in favore degli interessi della società o degli effetti della controllata, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi rappresenta o agisce a suo vantaggio o a favore di un altro socio o di un'altra società controllata o da quelli che provengono direttamente o indirettamente da chi rappresenta o agisce a suo vantaggio o a favore di un altro socio o di un'altra società controllata. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene qui previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012). Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2941, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	400	600	
	c) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a centottanta quote;	c.c.	2625 c.2	(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha ragionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).	100	180	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
	d) per il delitto di agiogismo, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omissione comunicativa del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a cinquecento quote; (3)	c.c.	2626	(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180	
	e) per i delitti di oscolato all'esercizio delle funzioni della autorità pubblica di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote;	c.c.					
	f) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecunaria da centocinquanta a trecentottanta quote;	c.c.					
	g) per il delitto di indebita ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecunaria da cento a centottanta quote;	c.c.					
	h) per il delitto di indebita restituzione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecunaria da centocinquanta a trecentottanta quote;	c.c.					
	i) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecunaria da centocinquanta a trecentottanta quote;	c.c.					
	j) per i delitti di oscolato all'esercizio delle funzioni della autorità pubblica di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote;	c.c.					

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
	s-ab) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2638 del codice civile, la sanzione pecuniera da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniera da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (5)	c.c.	2627	( <b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b> ) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sui utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	100	130	
	3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniera è aumentata di un terzo. (1) (2)	c.c.	2628	( <b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> ) Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	100	180	
	---	c.c.	2629	( <b>Operazioni in presoglio del creditore</b> ) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330	
	(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002.	c.c.	2632	( <b>Formazione fittizia del capitale</b> ) Gli amministratori che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo reciproci di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180	
	(2) La rubrica della sezione cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002.	c.c.	2633	( <b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b> ) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330	
	(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 31 comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006.	c.c.	2636	( <b>Illecita influenza sull'assemblea</b> ) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	150	330	
	(4) Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in virtù di quanto disposto dall'art. 39 comma 5, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006.	c.c.	2637	( <b>Aniquagno</b> ) Chiunque diffonde notizie false, covergendo in diverse operazioni similate o altri artifici concorrentemente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o di quelli a titolo di investimento, o che inducono a una richiesta di valutazione o di un nuovo regolamento, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico riveste nella disponibilità immobiliare di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	200	500	
	(5) La presente lettera, inserita dall'art. 1, comma 77, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012, è stata poi così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza da 14.04.2017.	c.c.	2638 c.1 - 2	( <b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> ) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti o gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di esercitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esprimono fatti o circostanze che inducano a ritenere che vi sia una violazione di un obbligo di vigore, ovvero che si stia situando in posizione di vantaggio o di svantaggio, con riferimento a mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	200	400	
	(6) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 12, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.	c.c.	2629bis	( <b>Omnibus comunicazione del conflitto d'interesse</b> ) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto controllato o controllante, o di un altro soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di esercitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esprimono fatti o circostanze che inducano a ritenere che vi sia una violazione di un obbligo di vigore, ovvero che si stia situando in posizione di vantaggio o di svantaggio, con riferimento a mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. N. 376 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se da violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. ( <b>Interessi degli amministratori</b> ) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o per conto di terzi, abbia in una determinata operazione, di fronte alla società, prelevandone la natura, i termini, le origini e la durata; se si tratta di amministratore unico, deve dare notizia all'organizzazione della stessa, l'organico collegio sindacale, o, in caso di organico, deve dare notizia all'organizzazione della stessa, l'organico collegio sindacale, o, in caso di organico, deve dare notizia all'organizzazione della stessa, l'organico collegio sindacale. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di incovenienza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, dopo aver potuto accorgersi alla natura e alla gravità degli amministratori che partecipano alla votazione, possono essere annullate dalla loro data; l'imputazione non può essere proposta da chi ha presentato il proprio voto alla deliberazione se sono stati affermati da detti i criteri di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua omisione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	200	500	
	(7) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 12, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.	c.c.	2635-bis	( <b>Istigazione alla corruzione tra privati</b> ) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti o a gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi di fedeltà, sogni, qualifica, offerta o promessa non sia accettata, alla pena stabilita per il primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per mettere in atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.	200	400	
	(8) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 12, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.						
	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione</b> (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 14, art. 3)						
	1. In relazione alla commissione dei delitti avvenuti finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	c.p.	270bis	( <b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b> ) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nel confronto del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impegno.	200	700	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
	a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;	c.p.	270bis	( <b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b> ) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nel confronto del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impegno.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
	b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote;	c.p.	270ter	( <b>Assistenza agli associati</b> ) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel resto o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è possibile che commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
	2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.	c.p.	270ter	( <b>Assistenza agli associati</b> ) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel resto o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è possibile che commetta il fatto in favore di un prossimo congiunto.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
	3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di commettere o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdittiva definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	c.p.	270 quater	( <b>Arrociamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b> ) Chiunque, ai fini dei casi di cui all'articolo 270-bis, arrocia uno o più persone per il compimento di atti di violenza coverti da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
	4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. (1)	c.p.	270 quater	( <b>Arrociamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b> ) Chiunque, ai fini dei casi di cui all'articolo 270-bis, arrocia uno o più persone per il compimento di atti di violenza coverti da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
	(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.	c.p.	270 quinque	( <b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</b> ) Chiunque, ai fini dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunica formiche istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi di fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché d'ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza coverti da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a decimi anni. La stessa pena si applica se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
	(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.	c.p.	270 quinque	( <b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</b> ) Chiunque, ai fini dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunica formiche istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi di fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché d'ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza coverti da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a decimi anni. La stessa pena si applica se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
	(3) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.	c.p.	270 sexies	( <b>Condotte con finalità di terrorismo</b> ) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono computate allo scopo di intimidire la popolazione o costituire i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche e commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
	(4) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.	c.p.	270 sexies	( <b>Condotte con finalità di terrorismo</b> ) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono computate allo scopo di intimidire la popolazione o costituire i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche e commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
	(5) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003, n. 7, con decorrenza dal 28.01.2003.	c.p.	280	( <b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b> ) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita ed alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di citro; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le penne sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 risultano danni materiali molto pesanti, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni venti. Se i fatti previsti nei commi 3 e 4 risultano danni materiali di almeno trenta circa, si applica la pena			

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
		c.p.	280	( <i>Attentato per finalità terroristica o di evasione</i> ) Chiunque, per finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena di reclusione minima di trenta anni. Se nell'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione grave, si applica la pena di reclusione minima di dieci anni. Se i fatti commessi nei precedenti tre anni contro persone che esercitano funzioni giudicabili o circostanziate ovvero per l'economia pubblica o per il commercio o a causa delle loro funzioni, le penne sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti per le quali si applicano le penne maggiorate, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	400	1000	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
		c.p.	280bis	( <i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali e esplosivi</i> ) Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, o punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto derivano pericoli pubblici ovvero da cinque anni, se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
		c.p.	280bis	( <i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i> ) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altri, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, o punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo pubblico ovvero da cinque anni, se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	400	1000	Il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
		c.p.	289bis	( <i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di evasioni</i> ) Chiunque per finalità di terrorismo o di evasioni dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da vent'anniche a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquista la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza della reclusione da otto a dieci anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista da dieci anni il terzo comma è sostituito la reclusione da ventiquattro anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare è quella minore. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	200	700	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
		c.p.	289bis	( <i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di evasioni</i> ) Chiunque per finalità di terrorismo o di evasioni dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da vent'anniche a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquista la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza della reclusione da otto a dieci anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista da dieci anni il terzo comma è sostituito la reclusione da ventiquattro anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare è quella minore. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	400	1000	Il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo
		c.p.	302	( <i>Istigazione a commettere alcuni dei delitti prevuoti dai Capi primo e secondo</i> ) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, prevuoti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articolo 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	200	700	
		c.p.	302	( <i>Istigazione a commettere alcuni dei delitti prevuoti dai Capi primo e secondo</i> ) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, prevuoti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articolo 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	400	1000	
		decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980	1	( <i>Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica</i> ) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di evasioni dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	400	1000	
25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2000 n. 7, art. 8)	1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui attività è commesso un reato, la sanzione pecuniera da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato a trenta giorni, la sanzione pecuniera è aumentata di un terzo. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. (1) ---- (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 8 L. 09.01.2006, n. 7, con decorrenza dal 02.02.2006.	c.p.	583bis	( <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> ) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da vent'anniche a trenta anni. Al fine del presente articolo si intendono le mutilazioni degli organi genitali femminili che, in conseguenza di un intervento chirurgico, provoca la perdita di una parte importante di questi organi, che siano detti «stretti» o «larghi», in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di conservare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	300	700	
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2003, art. 3)	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniere: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniera da quattrocento a mille quote; (4) b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, e 600-quinque, la sanzione pecuniera da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniera da duecento a settecento quote (3). (2) 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. (1) ---- (1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003. (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006. (3) Le parole «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies» della presente lettera sono state aggiunte dall'art. 3, D.Lgs. 04.03.2014, n. 39 con decorrenza dal 06.04.2014. (4) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 6, L. 29.10.2016, n. 199, con decorrenza dal 04.11.2016.	c.p.	609-undecies	( <i>Adescamento di minore</i> ) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinque, 600-bis, 600-quater, 600-quintuplicato e 600-ottuplicato, adescina un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a cagionare la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	200	700	Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
		c.p.	600	( <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servizio</i> ) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque induce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattaccaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	400	1000	Tanche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1* (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)
		c.p.	600bis c.1	( <i> Prostituzione minore</i> ) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	300	800	Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
		c.p.	600bis c.2	( <i> Prostituzione minore</i> ) (omissis) Salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	200	700	
		c.p.	600ter c. 1-2	( <i>Pornografia minore</i> ) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	300	800	
		c.p.	600ter c.3-4	( <i>Pornografia minore</i> ) (omissis) Chiunque, ai di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, dà in affitto o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulghe notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, ai di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. (omissis)	200	700	
		c.p.	600 quater	( <i>Difesa di materiale pornografico</i> ) Chiunque, ai di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	200	700	
		c.p.	600 quater,1	( <i>Pornografia virtuale</i> ) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	300	800	

RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
				(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore) Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	300	800	<p>Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale). Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne). Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale (Atti sessuali con minorenne). Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne). Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale (Corruzione di minorenne). Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</p>
		c.p.	600 quinque				
		c.p.	601	(Tratta di persona) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	400	1000	<p>Art. 603-bis 1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza si adopera per evitare che l'attività dell'offesa sia portata a termine, o per altri ulteriori motivi, aiuta il reo nell'attuazione dell'offerta o l'autore giustifica nella ragione di poter denunciare la persona che ha commesso l'offerta, o se il reo si difende con le armi di cui al secondo comma del decreto legge n. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, da legge 16 febbraio 1991, n. 82. Non vengono applicate le disposizioni dell'articolo 600-septies 1 Art. 603-bis 2 (Confisca obbligatoria). In caso di condanna o di applicazione dell'art. 603-bis, non vengono applicate le disposizioni dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvo i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».</p>
		c.p.	602	(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	400	1000	Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
		c.p.	603-bis	(Intemperie illegittima a sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la rilettura corrispondente di retribuzioni in modo palesemente differente dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque specifiche relative alla comunità e qualità di lavoro prestato; 2) la reclusione della normativa relativa all'orario di lavoro, di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottrazione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allaggettive degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano doppia la pena di un terzo alla multa.	400	1000	
23seies (Reati di abuso di mercato)	1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica al capitolo dell'articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	T.U.F. n. 68/98 (commodifiedicembre 2005 dell'art. 9 della L.62/05)	184	(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per proprio o per conto di terzi, su stessa finanza, di titoli o di altri strumenti finanziari, o di titoli delle società controllate o controllate da controllate o controllate dalla persona che ha commissionato o ricevuto altri, sulla base di esse, al fine di sfruttare la posizione di titolare delle quote indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui comminata a chi si applica a chi esiste in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose come taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilettura offensiva del fatto, per le qualità personali del coopevole o per le qualità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Nel presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	400	1000	<p>Articolo 603 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se il fatto deriva da una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o se la persona ha una malattia o condizione cronica che metta in pericolo la vita o le ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>3) se il fatto produce la paralisi temporanea o permanente, o una malattia che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favele;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;</p>
23septies (Reati di omicidio colposo)	1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione della norme di gravissime, commesse con violazione delle norme antifurtose e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	T.U.F. n. 68/98 (commodifiedicembre 9 della L.62/05)	185	(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pose in essere operazioni simulata o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilettura offensiva del fatto, per le qualità personali del coopevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'amenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	400	1000	Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
23septies (Reati di omicidio colposo)	1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme di gravissime, commesse con violazione delle norme antifurtose e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	c.p.	589	(Omicidio colposo) Chiunque cogiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infurti sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotropiche. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	1000	1000	Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
23septies (Reati di omicidio colposo)	2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme di gravissime, commesse con violazione delle norme antifurtose e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	c.p.	589	(Omicidio colposo) Chiunque cogiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infurti sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotropiche. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infurti sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	250	500	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra
23septies (Reati di omicidio colposo)	3. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antifurtose e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interditive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. (1)	c.p.	590 c. 3	(Lesioni personali colposo) Chiunque cogiona ad altri una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 300. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è di gravissima. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infurti sul lavoro la pena per le lesion gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 2.285 a euro 7.285. La pena per le lesion gravisime è della reclusione da sei mesi a quattro anni o della multa da euro 5.016 a euro 10.329. La pena per le lesion gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesion di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infurti sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	100	250	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
23otties (Ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)	1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 900 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitti per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (2)	c.p.	648	(Ricettazione) Forni dei casi di concorso nel reato, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od eccita, dona o cose provenienti da un qualiasi delitto, o comunque si commetta nel foro acquisito, ricevuta od occupata. È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	200	800	



RIF. ART. 231	DESCRIZIONE ARTICOLO 231	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO RICHIAMATO DA 231	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Note
<p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecunaria da trecento a mille quote; (3)</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecunaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecunaria fino a duecentocinquanta quote; (3)</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecunaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (3)</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecunarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecunarie:</p> <p>ai pari i reati di cui all'articolo 147.</p>	c.p.	733bis	<p><b>[Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto]</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammonda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p> <p><b>[Scarichi sull'acqua]</b> 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purche' gli stessi siano dotati di valvole di chiusura fissate a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emissione di nuove norme regionali si applicano i valori indicati a emendazione della Tabella 4 dell'Anexo 5 allo stesso testo del decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché degli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acque e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquevere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche conseguate in nell'fognarie separate;</p>	150	250		
	Dlgs 152/06	103		200	300		